

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il2020 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124*;

Ritenuta altresì.....

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART 1.

(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dall'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dall'articolo 1 decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, nonché ulteriori modifiche delle citate disposizioni)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: *«hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:*

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole *«ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2»* sono sostituite dalle seguenti: *«restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi previsti dai citati decreti e previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico, anche ampliative.»;*

b) all'articolo 3, comma 1, le parole *«15 ottobre 2020»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 gennaio 2021».*

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole *«15 ottobre 2020»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 gennaio 2021»;*

b) all'allegato 1 sono apportate le modificazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART.2

(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: *«Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.»;*

b) al comma 6, le parole *«dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».*

ART. 3

(Attuazione della direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo)

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato B che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro..... di cui euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART.5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(articolo 1, comma 3, lett. b))

All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 24 è inserito il seguente:

24-bis	Articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
--------	--

2) il numero 29 è soppresso;

3) dopo il numero 30 è inserito il seguente:

30-bis	Articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
--------	---

4) dopo il numero 33 è inserito il seguente:

33-bis	Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
--------	--

5) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente:

34-bis	Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
--------	--

Allegato B

(Articolo 3)

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, nella sezione VIRUS, dopo la voce:

Coronaviridae	2	
---------------	---	--

è aggiunta la seguente voce:

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ⁽¹⁾	3	
--	---	--

(1) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), **della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.